DIOCESI DI MOLFETTA - RUVO - GIOVINAZZO - TERLIZZI

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

CONFRATERNITA DI SANT'ANTONIO

- MOLFETTA –

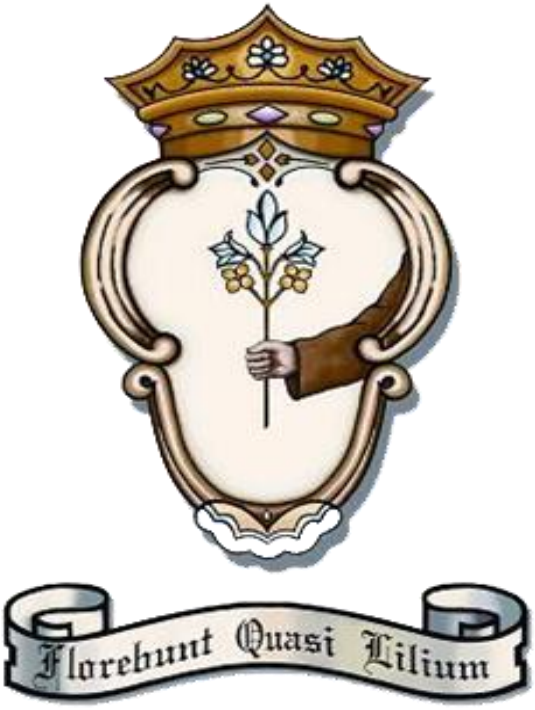

CENNI STORICI SULLA CONFRATERNITA DI SANT'ANTONIO DI MOLFETTA

La Confraternita di Sant'Antonio sorse a Molfetta presso la Chiesa di San Francesco dei frati conventuali il 5 febbraio del 1637.

Si trasferì nella Chiesa di Sant'Andrea il 16 maggio 1638 per decreto di Mons. Giacinto Petronio Vescovo di Molfetta.

Venne giuridicamente riconosciuta dal Re Ferdinando IV di Borbone il 30 ottobre 1763 e con lo stesso decreto ricevette il Regio Assenso e le Regole, godendo del secondo posto sul diritto alle precedenze tra le Confraternite di Molfetta.

Ha conseguito la personalità giuridica civile come Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto Regio del 20 aprile 1936, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 1936 ed è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Bari il 30 maggio 1987 al numero 238.

Oltre alle Indulgenze Plenarie Mons. Antonio Bello Vescovo di Molfetta con decreto Vescovile dell'8 dicembre 1988 concesse quelle parziali.

Nel 1991 viene aggregata all'Arciconfraternita di sant'Antonio della città di Padova ricevendo i vantaggi Spirituali della stessa.

Il giorno 8 ottobre 2000 viene celebrato a Padova il Gemellaggio Spirituale tra le Confraternite di Sant'Antonio di Padova delle città di Molfetta e Zagarolo.

Accanto alla speciale ed ininterrotta devozione verso il Santo di Padova tesa a far imitare "Le di Lui Virtù" i Confratelli hanno svolto nei secoli una particolare attività verso i poveri e gli ammalati della città. Un'opera di misericordia attenta alle necessità dei più bisognosi, la quale ancora oggi si esprime attraverso la Cassa Pane di Sant'Antonio.

Attualmente la Confraternita ispirandosi ancora ai suoi elementi originali continua ad esistere con le caratteristiche di una comunità cristiana ed ad avere i requisiti di una associazione pubblica di fedeli.

STATUTO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE

Promulgato con decreto del 24 novembre 2019,
modificato con decreto vescovile del 15 luglio 2023 prot. 84/23

TITOLO I
NATURA E SEDE

Art. 1

La Confraternita di S. Antonio è un'associazione pubblica di fedeli laici con sede in Molfetta (BA) presso la chiesa di S. Andrea.
È soggetta al governo dell'Ordinario della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, gode di personalità giuridica canonica ed è tenuta ad osservare, oltre che il presente Statuto, le norme del Codice di Diritto Canonico e i decreti emessi dalla competente Autorità ecclesiastica.

La Confraternita è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Regio Decreto n. 1097 del 20 aprile 1936, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 1936 e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche in data 25 giugno 1987, al n. 238.
Le insegne e l'abito proprio sono determinati dal Regolamento interno.

TITOLO II
FINALITÀ

Art. 2

§1 - La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, la promozione del culto pubblico e l'esercizio delle opere di carità fraterna.

§2 - Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

a) costituire una comunità ecclesiale che aiuti i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e una permanente formazione cristiana;
b) favorire l'unione fraterna di persone aventi un comune vincolo di fede ed incoraggiare un'efficace attività apostolica;
c) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito evangelico e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano;
d) curare ed animare il culto pubblico e la pietà popolare, soprattutto nelle feste proprie.

§3 - Tali finalità sono perseguite in comunione con l'Autorità ecclesiastica e sono coordinate dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

TITOLO III
I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

CAPITOLO I
AMMISSIONE E DOVERI DEI CONFRATELLI

Art. 3

§1 - Possono far parte della Confraternita i fedeli laici di maggiore età che abbiano ricevuto il sacramento della Confermazione e si propongono di partecipare alla vita associativa, di perseguirne i fini e di rispettarne lo Statuto e il Regolamento interno.

§2 - Il fedele può essere iscritto a più confraternite, a meno che non si disponga diversamente nel Regolamento interno.

§3 - I minori di 18 anni possono aderire alla Confraternita come Aspiranti. Il Regolamento interno disciplina la loro accettazione e permanenza nel sodalizio.

§4 - Trattandosi di un'associazione laicale, i religiosi, i diaconi e i presbiteri possono essere ammessi nella Confraternita come Confratelli onorari.

§5 - Possono essere annoverati come Confratelli onorari i fedeli che si siano resi benemeriti verso la Confraternita, conducano una vita cristiana esemplare e partecipino assiduamente alla vita ecclesiale. Partecipano a manifestazioni ed attività organizzate dal sodalizio, non hanno diritto di voto attivo e passivo e non influiscono con la loro presenza sulla validità delle assemblee.

§6 - Per gli aspiranti e i confratelli onorari il Regolamento interno preveda un abito proprio (o almeno un segno distintivo) diverso da quello dei confratelli ordinari.

Art. 4

Non saranno validamente accolti nella Confraternita coloro che:

a) hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica, sono venuti meno nella comunione ecclesiastica o sono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata;
b) vivono forme di unione coniugale dette "irregolari", in contrasto con il progetto di Dio e l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio (matrimonio civile, divorziati risposati, convivenza *more uxorio*);
c) si trovano coinvolti in fenomeni eversivi della società e comunque perseguiti per attività criminose;
d) sono stati dimessi da altra associazione ecclesiale essendo stati causa di discordia, divisioni o manchevoli nei confronti dell'Associazione stessa, a vantaggio proprio o dei parenti;
e) non rispettano l'Autorità ecclesiastica nella persona dell'Ordinario, del Parroco e dell'Assistente Ecclesiastico.

Art. 5

§1 - L'ammissione dei confratelli è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta e con il parere dell'Assistente Ecclesiastico, previa domanda motivata dell'interessato con la commendatizia o lettera credenziale di almeno un confratello e la presentazione del parroco proprio, dopo un periodo di formazione e di inserimento non inferiore ad un anno pastorale.

§2 - L'ammissione dei Confratelli onorari deve essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il consenso della Consulta e dell'Assistente ecclesiastico.

Art. 6

§1 - I confratelli hanno il dovere di condurre una vita cristiana esemplare, di partecipare assiduamente alle attività promosse dalla Confraternita per la realizzazione dei propri fini, di pagare la quota associativa annuale e di tenere un comportamento coerente con la fede cristiana nell'ascolto del Vangelo, in obbedienza al Magistero e in sintonia con il presente Statuto.

§2 - Per la realizzazione dei fini della Confraternita ogni confratello è tenuto a:

a) partecipare a tutte le liturgie, accostandosi frequentemente ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia;
b) frequentare gli incontri di catechesi, da tenersi durante l'anno;
c) accogliere e adempiere le direttive del Vescovo, del Parroco, dell'Assistente Ecclesiastico, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta;
d) partecipare alle processioni d'obbligo proprie, cittadine e diocesane;
e) visitare e soccorrere i confratelli ammalati, anziani e soli;
f) collaborare alle iniziative di apostolato e promozione umana secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO II
CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA E AZIONI DISCIPLINARI

Art. 7

L'appartenenza alla Confraternita cessa per:

a) rinuncia volontaria;
b) dimissione;
c) morosità prolungata per tre anni consecutivi.

Art. 8

§1 - Il confratello, legittimamente accolto, che si viene a trovare in una delle condizione previste dall'art. 4 del presente Statuto, o che sia inosservante dei propri doveri, o che manchi gravemente di rispetto all'Autorità ecclesiastica, o che sia di disturbo e d'intralcio alla vita della Confraternita, o che si assenti prolungatamente e ingiustificatamente dalla vita comunitaria della Confraternita, in particolare dalla catechesi e dalle celebrazioni liturgiche, previa ammonizione scritta del Priore, viene sottoposto ad azione disciplinare su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, con il parere obbligatorio dell'Assistente ecclesiastico e della Consulta, secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

§2 - Nel corso dell'*iter* dell'azione disciplinare, il Confratello rimane sospeso da ogni attività della Confraternita. Persistendo le cause che hanno determinato la sospensione, il confratello incorre nel provvedimento di dimissione che verrà deliberato in seduta comune tra il Consiglio di Amministrazione, la Consulta e l'Assistente ecclesiastico.

§3 - Resta salvo il diritto di ricorso all'Ordinario Diocesano, a norma del can. 316 §2 del CIC, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 9

§1 - Il Confratello inadempiente alle quote associative annuali e ad altre eventuali quote legittimamente deliberate è sospeso dalla Confraternita.

§2 - Per poter partecipare attivamente alla vita confraternale, il confratello sospeso per inadempimenti economici è tenuto a corrispondere tutte le quote pregresse non versate.

§3 - Per essere riammesso all'interno del Sodalizio, il Confratello dimesso per inadempimenti economici, previa presentazione di nuova richiesta e accettazione del Consiglio di Amministrazione, è tenuto a partecipare ad un percorso formativo, con esclusione del rito della vestizione.

Art. 10

§1 - I Confratelli, investiti di cariche associative, che siano gravemente mancanti nell'espletamento delle loro funzioni, sono richiamati dal Priore all'adempimento dei compiti assunti. Nel caso non si ponga rimedio sono deferiti dall'Assistente Ecclesiastico all'Ordinario Diocesano che prenderà i provvedimenti ritenuti più opportuni.

§2 - Nel caso le mancanze riguardino il Priore, questi viene deferito dall'Assistente Ecclesiastico all'Ordinario Diocesano.

TITOLO IV
GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CONFRATERNITA

Art. 11

Gli **organi della Confraternita** sono l'Assemblea dei Confratelli, il Consiglio di Amministrazione, la Consulta e il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPITOLO I
L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI

Art. 12

§1 - L'Assemblea è il supremo organo deliberativo della Confraternita ed è composta da tutti i confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso.

§2 - Spetta all'Assemblea:

a) eleggere il Priore unitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, la Consulta e il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) approvare la proposta del Regolamento interno e sue modifiche e/o integrazioni;
c) approvare il programma annuale di attività, proposto dal Consiglio di Amministrazione;
d) determinare la tassa di iscrizione, il contributo annuale dei confratelli ed ogni altro eventuale contributo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
e) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, rispettivamente entro il mese di novembre e di marzo di ogni anno, presentati dal Consiglio di Amministrazione e acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto riguarda il solo conto consuntivo;
f) deliberare su atti di straordinaria amministrazione, osservate le norme del Libro V del CIC e i decreti emanati dal Vescovo Diocesano, a norma del can. 1281 §2 del CIC.

Art. 13

§1 - L'Assemblea è convocata e presieduta dal Priore, quando è richiesto dagli adempimenti statutari e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

§2 - La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima, o con avviso personale, firmato dal Priore, oppure con manifesto pubblico.

§3 - L'avviso personale o il manifesto pubblico devono contenere l'Ordine del giorno, depositato venti giorni prima dell'Assemblea presso la Curia Vescovile e approvato in forma scritta dall'Ordinario Diocesano.

§4 - Nessun argomento, non compreso nell'ordine del giorno o non riguardante la Confraternita, potrà essere discusso in Assemblea.

§5 - In mancanza dell'approvazione scritta preventiva o in caso di difformità tra l'ordine del giorno approvato e quello inviato ai Confratelli o discusso in Assemblea, la convocazione è nulla e nulle sono tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

§6 - Copia di ogni verbale di Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Priore e dall'Assistente Ecclesiastico, deve essere trasmessa alla Cancelleria Vescovile entro 15 giorni.

§7 - Non potrà essere rilasciata autorizzazione scritta per la convocazione di Assemblea se non sia stato depositato nella Cancelleria vescovile il verbale dell'Assemblea precedente.

Art. 14

§1 - Sono Assemblee Straordinarie quelle in cui si pongono all'ordine del giorno proposte di revisioni del Regolamento interno della Confraternita o atti di straordinaria amministrazione.
Tutte le altre sono Assemblee Ordinarie.

§2 - Le Assemblee Straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, oppure su richiesta congiunta della Consulta e del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di un terzo dei Confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso.

§3 - Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 15

§1 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando è presente la maggioranza (50%+1) dei confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un'ora, con qualsiasi numero di confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso.

§2 a) L'Assemblea, convocata per ragioni elettorali, richiede una vidimazione straordinaria del Registro Generale dei Confratelli da parte della Curia vescovile, da effettuarsi tre giorni prima delle elezioni.

b) Le votazioni che riguardano le persone si effettuano a scrutinio segreto.

§3 - Le delibere, che non hanno natura elettorale, sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il Presidente dell'Assemblea può dirimere la parità con un suo voto.

§4 - Non è ammesso il voto espresso per lettera o tramite procuratore (cosiddetto voto per delega).

CAPITOLO II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16

§1 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della Confraternita ed è composto dal Priore e da due Consiglieri. Viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un secondo mandato consecutivo *in solidum* o nei suoi singoli componenti. L'Assistente Ecclesiastico ne è membro di diritto.

§2 - Il candidato Priore è proposto dalla Consulta, mentre i Consiglieri sono proposti da ciascun candidato alla carica di Priore e vengono eletti insieme a lui.

§3 - I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Priore e di Consigliere vengono definiti da ciascuna Confraternita nel Regolamento interno.

§4 - L'elezione del Consiglio di Amministrazione è valida solo dopo la conferma scritta dell'Ordinario Diocesano.

Art. 17

§1 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Priore, nomina il Segretario e l'Economo. Se non fanno parte del Consiglio partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

§2 - L'Economo non deve appartenere ad altri organi elettivi e non deve avere con il Priore e con i Consiglieri vincoli di consanguineità o affinità fino al quarto grado incluso.

Art. 18

§1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Priore o su richiesta dell'Assistente Ecclesiastico o dei due Consiglieri o della Consulta o del Collegio dei Revisori dei Conti.

§2 - L'ordine del giorno deve essere comunicato a ciascuno dei Consiglieri almeno sette giorni prima e deve essere inviato, nei casi previsti dall'art. 33 §1 del presente Statuto, anche a ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

§3 - Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale della riunione e delle ragioni dell'urgenza.
Sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali sia presente la totalità dei suoi membri. Di tutte le riunioni si redige un verbale sottoscritto dall'Assistente Ecclesiastico e dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

§1 - Qualora il Priore decada dalla carica per qualsiasi motivo, decade anche l'intero Consiglio di Amministrazione.

§2 - Se per qualsiasi motivo decade dalla carica un Consigliere, spetta al priore proporre due candidati, tra i quali l'Assemblea eleggerà il nuovo Consigliere che dovrà essere confermato dall'Ordinario Diocesano. L'eletto resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

§3 - Qualora per rinuncia vengano meno contemporaneamente due consiglieri, decade il Consiglio di Amministrazione.

§4 - Qualora l'Assemblea non approvi il Conto Consuntivo, il Consiglio di Amministrazione decade dal suo mandato, che però continua ad esercitare solo per l'ordinaria amministrazione, e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o di una Gestione Commissariale.

Art. 20

§1 - Il Consiglio di Amministrazione:

a) ha la responsabilità dell'animazione, della guida e dell'amministrazione della Confraternita per la realizzazione delle finalità istituzionali;
b) elabora un programma di attività, stabilito in armonia con la pastorale diocesana;
c) predispone il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

§2 - I membri del Consiglio di Amministrazione, in vista della loro formazione, si impegnano a partecipare ai Ritiri ed agli incontri organizzati dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite, secondo il calendario annuale delle attività diocesane.

Art. 21

§1 - Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, in esecuzione del programma e dei bilanci approvati.

In particolare:

a) collabora con l'Assistente Ecclesiastico per la cura della formazione spirituale dei Confratelli e per la devota e attiva partecipazione alle azioni liturgiche e ai pii esercizi;
b) promuove la solidarietà tra i Confratelli e la loro partecipazione e collaborazione alla vita della Confraternita;
c) verifica la ricorrenza delle condizioni richieste e deliberate per l'ammissione tra i Candidati alla Vestizione o tra gli Aspiranti, di coloro che hanno presentato domanda;
d) sentita la Consulta e con il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico, delibera circa la definitiva ammissione alla Confraternita dei candidati alla vestizione;
e) propone i candidati alla Consulta;
f) esprime pareri sulle proposte della Consulta da presentare in Assemblea;
g) delibera la convocazione delle Assemblee dei Confratelli;
h) predispone le proposte per le modifiche del Regolamento interno;
i) delibera i provvedimenti disciplinari, osservate le determinazioni della Consulta;
j) delibera accordi, convenzioni e contratti da stipulare, delegandone la sottoscrizione al Priore;
k) assume, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, anche se comportano impegni di spesa, salva la successiva comunicazione all'Assemblea da convocarsi entro sessanta giorni.

§2 - Resta fermo che, per gli atti di straordinaria amministrazione definiti nel Decreto emesso dal Vescovo Diocesano a norma del can. 1281 §2 del CIC, il Consiglio di Amministrazione in ogni caso necessita della preventiva autorizzazione del Vescovo Diocesano.

Art. 22

§1 - Il Priore ha la rappresentanza legale della Confraternita, che dirige nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno.

§2 - Il Priore eletto inizia il suo mandato dopo la conferma, con decreto, da parte dell'Ordinario Diocesano e comunque entro un mese dall'elezione. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario Diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

§3 - Dopo la conferma dell'elezione, entro quindici giorni, alla presenza del Cancelliere vescovile, si tiene il passaggio di consegne di quanto detenuto dal priore uscente. Nella circostanza siano preparati un elenco aggiornato dei confratelli e un inventario dei beni mobili e immobili da depositare presso la Cancelleria Vescovile e l'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

§4 - Il Priore:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei confratelli e il Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendone i verbali;
b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c) provvede all'ordinaria amministrazione;
d) firma le ricevute di pagamento e di riscossione insieme all'Economo;
e) mantiene aggiornato un dettagliato inventario dei beni immobili e mobili;
f) assume iniziative riguardo a provvedimenti urgenti con l'obbligo di riferire al più presto agli organi competenti;
g) nomina tra i Consiglieri il Vice Priore che assume le funzioni di Priore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 23

§1 - Il Segretario, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Ha il compito di:

a) provvedere agli inviti di convocazione delle riunioni dell'Assemblea dei confratelli e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali che sottoscrive insieme al Priore e all'Assistente Ecclesiastico;
b) verificare, in ogni Assemblea, i confratelli regolarmente iscritti che hanno diritto di partecipare e registrarne le presenze;
c) curare la redazione dei registri e del protocollo della corrispondenza;
d) custodire in archivio i documenti inerenti la confraternita;
e) redigere e aggiornare il Registro dei Confratelli.

§2 - Entro 15 giorni dall'Assemblea dei confratelli, il Segretario è tenuto a trasmettere alla Cancelleria Vescovile copia del verbale debitamente sottoscritto, insieme a quegli atti per i quali si richiede l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Art. 24

L'Economo, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Ha il compito di:

a) riscuotere i contributi finanziari dei Confratelli ed ogni altra somma da loro dovuta;
b) effettuare i pagamenti, su mandato del Priore;
c) tenere aggiornato il Registro d'Inventario dei beni mobili ed immobili, degli arredi e delle suppellettili sacre;
d) curare la corretta compilazione del Registro di Contabilità;
e) predisporre gli schemi del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo;
f) predisporre la documentazione necessaria alle periodiche operazioni di revisione dei conti;
g) presentare il Registro di Contabilità all'Ufficio Amministrativo Diocesano per la vidimazione annuale;
h) versare annualmente all'Ufficio Amministrativo Diocesano i tributi stabiliti dal Vescovo Diocesano;
i) curare i rapporti della Confraternita con l'Ufficio Amministrativo Diocesano, essendo responsabile, insieme al Priore, dell'osservanza della normativa civile e canonica.

CAPITOLO III
LA CONSULTA

Art. 25

§ 1 - La Consulta è l'organo a cui spetta la formazione dei candidati all'ammissione nel sodalizio e dirimere eventuali controversie tra i confratelli.

§ 2 - La Consulta è composta da cinque confratelli, che si distinguono per prudenza, equilibrio, saggezza, imparzialità e lungimiranza; hanno dimostrato partecipazione attiva alla vita della Confraternita; sono di esempio e di riferimento per tutti i Confratelli. L'Assistente Ecclesiastico ne è membro di diritto.

§ 3 - Il numero dei componenti della Consulta può essere ridotto a tre componenti con esplicita norma che deve essere prevista dal Regolamento interno.

Art. 26

§1 - I componenti della Consulta vengono eletti dall'Assemblea dei Confratelli, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da una lista contenente un numero doppio dei membri da eleggere.

§2 - I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Consultore -età e anzianità d'iscrizione al Sodalizio- vengono definiti da ciascuna Confraternita nel Regolamento interno.

§3 - Risulteranno eletti i candidati maggiormente suffragati e, in caso di parità di voti, i più anziani di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, i più anziani di età. Il candidato più suffragato assume l'incarico di Coordinatore della Consulta; in caso di parità di voti prevale il più anziano d'iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

§4 - I membri restano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato consecutivo. Esercitano il mandato solo dopo la conferma scritta dell'Ordinario Diocesano.

§5 - Se decadono dalla carica uno o più membri della Consulta subentreranno i primi dei non eletti: in caso di parità di voti prevale il più anziano d'iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età. I nuovi eletti restano in carica fino al termine della scadenza naturale del mandato della Consulta.

Art. 27

Se entro il 31 dicembre dello stesso anno scadono sia il mandato della Consulta che quello del Consiglio di Amministrazione o della Gestione Commissariale della Confraternita, il mandato della Consulta viene prorogato fino a sessanta giorni dopo la conferma dell'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione o dopo la riconferma della Gestione Commissariale.

Art. 28

Compete alla Consulta:

a) curare, insieme all'Assistente Ecclesiastico, la formazione dei Candidati all'ammissione nella confraternita e degli Aspiranti, verificando la loro partecipazione alle iniziative, alla vita e alle attività confraternali;
b) esprimere il parere circa l'ammissione alla Confraternita degli Aspiranti e dei candidati che abbiano compiuto il noviziato;
c) proporre i candidati alla carica di Priore e del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) chiedere, congiuntamente al Collegio dei Revisori dei Conti, la convocazione dell'Assemblea straordinaria;
e) chiedere, per giustificato motivo, la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
f) vigilare sulla fedeltà dei membri della Confraternita alle norme statutarie e regolamentari;
g) esprimere il parere sull'azione disciplinare promossa dal Consiglio di Amministrazione verso i confratelli;
h) dirimere eventuali controversie tra i confratelli e tra questi e gli organi confraternali.

Art. 29

§1 - La Consulta è convocata e presieduta dal Coordinatore, almeno due volte all'anno. La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare. Nella prima riunione, il Coordinatore nomina il Segretario, scegliendolo tra i componenti.

§2 - Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza dell'Assistente Ecclesiastico e il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Consulta.
Delle riunioni della Consulta si redige un verbale sottoscritto dall'Assistente Ecclesiastico e da tutti i consultori presenti.
I membri della Consulta sono tenuti al segreto sui temi trattati nelle proprie riunioni.

§3 - Contro le decisioni della Consulta è ammesso ricorso all'Ordinario Diocesano.

CAPITOLO IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30

§1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo con compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa e sulla puntuale tenuta della contabilità. Per questa ragione, in qualsiasi momento i Revisori, sia collegialmente che singolarmente, hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di documento di carattere amministrativo o contabile della Confraternita.

§2 - Esamina il Bilancio Preventivo prima che venga presentato all'Assemblea, nonché il Conto Consuntivo, al quale allega la propria relazione da presentare all'Assemblea.

§3 - Verifica che siano stati adempiuti gli oneri di culto gravanti sulla Confraternita per effetto di legati e/o donazioni.

Art. 31

§1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato consecutivo.

§2 - I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei Confratelli, su proposta della Consulta, da una lista contenente un numero doppio dei membri da eleggere.

§3 - I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Revisore dei Conti -età e anzianità d'iscrizione al Sodalizio- vengono definiti da ciascuna Confraternita nel Regolamento interno.

§4 - Risulteranno eletti i candidati maggiormente suffragati e, in caso di parità di voti, i più anziani di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, i più anziani di età. Esercitano il mandato solo dopo la conferma scritta dell'Ordinario Diocesano.

§5 - Se decadono dalla carica uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti subentreranno i primi dei non eletti: in caso di parità di voti prevale il più anziano d'iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età. I nuovi eletti restano in carica fino al termine della scadenza naturale del mandato del Collegio.

Art. 32

§1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi. Nella prima riunione i Revisori nominano fra loro il Presidente e il Segretario.

§2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal Presidente.
La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare.

§3 - Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si redige un verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti presenti. I membri del Collegio sono tenuti al segreto sui temi trattati nelle proprie riunioni e sulla gestione amministrativa della Confraternita.

Art. 33

§1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, in cui si pongono all'ordine del giorno atti di straordinaria amministrazione.
I Revisori dei Conti non hanno voce attiva nel Consiglio di Amministrazione, se non per esprimere pareri richiesti dal Priore o dai Consiglieri.

§2 - Qualora si ravvisino condizioni di provata irregolarità nella gestione amministrativa, il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione, a presentare per iscritto le ragioni e a richiedere l'adozione dei provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione economica. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di inviare una relazione scritta all'Ordinario Diocesano.

TITOLO V
L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Art. 34

§1 - L'Assistente Ecclesiastico è il sacerdote, nominato con decreto dell'autorità ecclesiastica, a cui è affidata la guida spirituale e pastorale della Confraternita nel rispetto delle competenze degli organi confraternali. Quale segno della presenza del Vescovo, a lui compete anche la vigilanza sulla fedeltà della Confraternita alle norme statutarie e regolamentari.

§2 - L'Assistente Ecclesiastico è il Parroco, quando la sede della Confraternita è una chiesa parrocchiale; il Rettore, quando la sede è una chiesa non parrocchiale, a meno che l'Ordinario Diocesano non disponga diversamente.

§3 - L'Assistente Ecclesiastico è tenuto a partecipare alle Assemblee dei confratelli e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Consulta, sottoscrivendo i relativi verbali.

§4 - L'Assistente Ecclesiastico è l'unico responsabile delle attività liturgiche e cultuali della Confraternita.

§5 - L'Assistente Ecclesiastico ha diritto ad una adeguata remunerazione stabilita dall'Ordinario Diocesano.

Art. 35

§1 - L'Assistente ecclesiastico:

a) cura la formazione spirituale dei Confratelli con catechesi e incontri periodici;
b) cura, insieme alla Consulta, la formazione degli Aspiranti e dei Candidati all'ammissione nella Confraternita;
c) cura, insieme al Priore, i festeggiamenti civili organizzati dalla Confraternita;
d) cura l'adempimento dei legati e dei suffragi per i confratelli defunti;
e) chiede, per giustificato motivo, la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

§2 - Se la sede della Confraternita è una chiesa non parrocchiale, l'Assistente Ecclesiastico è tenuto a programmare gli orari delle celebrazioni in modo che non coincidano e si sovrappongano alle celebrazioni parrocchiali.

TITOLO VI
PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 36

§1 - Il patrimonio della Confraternita è costituito dai beni mobili e immobili riportati nell'inventario; dalle quote associative dei confratelli; dal ricavato di eventuali attività, iniziative, manifestazioni ed eventi organizzate o promosse dalla Confraternita; da eventuali donazioni, oblazioni o contributi di confratelli, devoti ed enti; dagli oggetti preziosi donati *ex voto*.

§2 - L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto dei Codice di Diritto Canonico.

§3 - L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 37

§1 - La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite.
Le quote associative e ogni altro contributo versato dai confratelli non sono trasmissibili e/o restituibili, qualora il confratello cessi di appartenere al sodalizio, nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

§2 - È vietato distribuire ai confratelli, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Confraternita.

§3 - È tassativamente proibito ad Amministratori e Confratelli detenere, a qualsiasi titolo, beni materiali, carteggi e documenti di proprietà del Sodalizio, pena l'incorrere nell'azione disciplinare e relative sanzioni previste dall'art. 8 del presente Statuto.

§4 - Gli amministratori che abbiano recato danni alla Confraternita sono tenuti al risarcimento.

Art. 38

Qualora la Confraternita condivida la sede con un altro ente canonico (parrocchia, sodalizio, associazione di fedeli), i diversi enti presenti sono tenuti a determinare, con una specifica Convenzione, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sacro e dei locali annessi; la fornitura, la cura e la custodia degli arredi, dei paramenti e delle suppellettili sacre; la destinazione delle offerte raccolte durante le celebrazioni liturgiche e votive.

Art. 39

In caso di estinzione della Confraternita, ai sensi dei cann. 120 §1 e 320 §2 del CIC, il patrimonio del sodalizio è devoluto alla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi o assegnato, tramite apposito decreto vescovile, ad altro Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, seguendo le procedure stabilite dall'art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

La responsabilità liturgica e pastorale della chiesa dove ha sede la confraternita compete in modo immediato ed esclusivo al rettore nominato dall'Ordinario Diocesano o al parroco, se si tratta di chiesa parrocchiale. L'Assistente ecclesiastico ha la responsabilità unica degli atti di culto e di pietà popolare animati e curati dalla Confraternita.

Art. 41

§1 - Chi ricopre o ha ricoperto una carica elettiva in una confraternita non può essere proposto all'identica carica elettiva in un altro sodalizio confraternale.

§2 - Qualsiasi carica elettiva o incarico affidato dal Consiglio di Amministrazione è incompatibile con cariche o incarichi politici e amministrativi in Enti pubblici e in organizzazioni e/o movimenti politici e partitici.

§3 - Quanti si candidano o assumono cariche o incarichi politici e amministrativi in Enti pubblici e in organizzazioni e/o movimenti politici e partitici decadono automaticamente da qualsiasi carica elettiva o altro incarico associativo.

Art. 42

Il confratello iscritto a più sodalizi può presentare domanda per portare le sacre effigi in una sola confraternita.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43

La Consulta in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto perdura nel mandato secondo la composizione e i termini stabiliti dal decreto vescovile di conferma.

Art. 44

I Regolamenti delle singole Confraternite conservano la loro validità fino all'approvazione dei nuovi regolamenti e, comunque, non oltre i termini stabiliti dall'art. 45 §1 del presente Statuto.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

§1 - Lo Statuto è ulteriormente integrato dal Regolamento interno che ciascuna Confraternita deve presentare al Vescovo Diocesano per la revisione e l'approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

§2 - Solo al Vescovo Diocesano compete l'interpretazione autentica, la modifica e/o eventuali deroghe allo Statuto e al Regolamento interno.

§3 - Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogati lo Statuto precedente e, senza alcuna eccezione, ogni altra disciplina che ordini la vita delle Confraternite.

Art. 46

§1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, si rinvia alle norme canoniche e a quelle civili in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici in Italia.

§2 - Il presente Statuto entra in vigore dalla data riportata nel decreto di promulgazione.

Molfetta, 24 novembre 2019, Solennità di Cristo Re

Sac. Fabio Tangari
Cancelliere Vescovile

✠ Domenico Cornacchia
Vescovo

REGOLAMENTO

CONFRATERNITA DI SANT'ANTONIO

Approvato dall'Ordinario Diocesano il 16 dicembre 2023
e accolto dall'assemblea dei confratelli del 21 gennaio 2024

TITOLO I
NATURA, SEDE, INSEGNE, FINALITÀ E CULTO PROPRIO

Art. 1

§1 - La Confraternita di S. Antonio è un'associazione pubblica di fedeli laici, che nutrono una sincera e particolare devozione verso Sant'Antonio di Padova. Ha sede in Molfetta (BA) alla via Piazza n. 66, presso la chiesa di Sant'Andrea Apostolo.

§2 - E soggetta al governo dell'Ordinario della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, gode di personalità giuridica canonica ed è tenuta ad osservare lo Statuto Diocesano, che assume come proprio, le norme del Codice di Diritto Canonico, i decreti emessi dalla competente Autorità ecclesiastica e il presente Regolamento.

§3 - La Confraternita è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Regio Decreto n. 1097 del 20 aprile 1936, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 1936 e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche in data 25 giugno 1987, al n. 238.

Art. 2

§1 – Nello stemma confraternale è rappresentato il destrocherio vestito del saio di Sant'Antonio stringente nella mano uno stelo di giglio fiorito. Alla base dello stemma è presente un cartiglio nel quale è riportato il motto "Florebunt Quasi Lilium".

§2 - L'insegna confraternale è costituita da un palio di color bianco con la raffigurazione dello Stemma posto al centro.

Art. 3

§ 1. L'abito proprio dei Confratelli consiste in camice e mozzetta bianchi, cappuccio bianco (da indossare nelle sole processioni quaresimali), laccio e guanti bianchi e medaglia con l'effigie di Sant' Antonio fissata sul petto al lato sinistro.

§ 2. L'abito proprio delle Consorelle consiste in un nastro bianco largo cm. 2,5 con medaglietta con l'effigie di Sant' Antonio.

§ 3. L'abito proprio degli Aspiranti consiste in camice e mozzetta bianchi, cappuccio bianco (da indossare nelle sole processioni quaresimali), laccio e guanti bianchi e medaglia con l'effigie di Sant'Antonio fissata sul petto al lato sinistro con un nastrino marrone.

§ 4. L'abito proprio delle Aspiranti consiste in un nastro bianco largo cm. 2,5 con medaglietta con l'effigie di Sant' Antonio con un nastrino marrone.

§ 5. L'abito proprio dei Confratelli onorari consiste in camice e mozzetta bianchi, cappuccio bianco (da indossare nelle sole processioni quaresimali), laccio e guanti bianchi e medaglia con l'effigie di Sant'Antonio fissata sul petto al lato sinistro con un nastrino bianco ricamato.

§ 6. L'abito proprio delle Consorelle onorarie consiste in un nastro bianco largo cm. 2,5 con medaglietta con l'effigie di Sant'Antonio con un nastrino bianco ricamato.

§ 7. Tutti i membri del sodalizio sono tenuti a realizzare l'abito confraternale a proprie spese.

Art. 4

Oltre alle finalità sancite dall'art. 2 dello Statuto Diocesano, la Confraternita si propone di:

a) promuovere la devozione e il culto di S. Antonio, approfondendo la conoscenza della sua vita e della sua azione pastorale nella Chiesa;
b) curare la crescita spirituale dei confratelli e delle consorelle con periodici incontri di catechesi e di formazione spirituale, soprattutto nei tempi forti dell'Avvento e della Quaresima;
c) provvedere alle necessità materiali e spirituali della Chiesa Universale e Locale;
d) promuovere e compiere opere di carità verso i fratelli più bisognosi anche attraverso il fondo di solidarietà denominato "Cassa Pane di S. Antonio".
e) suffragare le anime dei sodali defunti;
f) promuovere e organizzare riunioni, convegni, manifestazioni sociali e culturali;
g) conservare e valorizzare il proprio patrimonio storico, culturale ed artistico.

Art. 5

§1 - Proponendosi la finalità di promuovere il culto proprio, ai sensi del precedente art. 4 lett. a), la Confraternita cura ed anima con particolare riguardo:

a) la celebrazione della Santa Messa ogni martedì dell'anno e l'ultimo sabato del mese;
b) la Tredicina, la Festa Liturgica e il Beato Transito di S. Antonio;
c) la processione del Simulacro di Sant'Antonio nel mese di giugno;
d) la festa della traslazione delle reliquie di S. Antonio (volgarmente conosciuta come festa della Lingua), il 15 febbraio, con l'esposizione della Santa Reliquia;
e) la venerazione del Crocifisso nel tempo quaresimale;
f) la Sacra Rappresentazione il Martedì Santo;
g) la Giornata Eucaristica in forma di "Quarantore";
h) la festa liturgica di Sant'Andrea Apostolo, titolare della chiesa, il 30 novembre.

§2 - Proponendosi la finalità di pregare per i Confratelli e le Consorelle defunti, ai sensi del precedente art.4, lett. e), la Confraternita si impegna a:

a) celebrare la Santa Messa nell'ultimo sabato del mese;
b) celebrare la Santa Messa nei giorni successivi alla festa liturgica di S. Antonio;
c) celebrare la Commemorazione di tutti i fedeli defunti il 2 novembre;
d) celebrare l'Ottavario dei defunti;
e) ottemperare al Pio Legato del Suffragio Perpetuo.

§3 - Inoltre, la Confraternita è tenuta a:

a) partecipare alla processione del Sabato Santo, su invito dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Pianto, sotto il titolo della Morte, portando a spalla il Simulacro di San Giovanni;
b) partecipare alle processioni sinodali con particolare riguardo a quelle del "Corpus Domini" e dei Santi Patroni.

TITOLO II
ADERENTI ALLA CONFRATERNITA: AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

Art. 6

La Confraternita è composta da:

a) Confratelli e Consorelle;
b) Aspiranti;
c) Confratelli e Consorelle Onorari.

Art. 7

Possono entrare a far parte della Confraternita, in qualità di Confratelli e Consorelle, i fedeli laici che, pur appartenendo ad altri sodalizi, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto diocesano, non si trovino nelle condizioni dell'art. 4 del medesimo Statuto, si impegnino a perseguire le finalità del Sodalizio secondo l'art. 2 dello Statuto Diocesano e l'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8

§1 - Coloro che intendono essere ammessi nel Sodalizio come Confratelli e Consorelle devono presentare domanda motivata al Priore entro il 31 luglio di ogni anno.

§2 - La domanda deve contenere le generalità anagrafiche e riportare eventuali appartenenze ad altre confraternite e associazioni religiose.

§3 - Oltre al certificato di battesimo, completo di tutti le annotazioni presenti sul registro parrocchiale, la domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali da parte della Confraternita e dalle lettere di presentazione previste dall'art. 5 SI dello Statuto diocesano. In specifico, la lettera credenziale deve essere presentata da un Confratello/Consorella iscritto nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 10 (dieci) anni, che attesti la buona condotta morale e religiosa del candidato.

§4 - Tutte le domande presentate vengono esaminate nel mese di settembre dal Consiglio di Amministrazione che, verificate le condizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ammette i richiedenti tra i candidati al noviziato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Diocesano.

Art. 9

§1 - Durante il periodo del Noviziato i candidati devono partecipare al Servizio Liturgico e agli incontri di formazione curati dall'Assistente Ecclesiastico, dalla Consulta e dal Maestro dei Novizi.

§2 - Al termine del Noviziato, nel mese di maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera circa la loro ammissione nel Sodalizio, secondo l'art. 5 dello Statuto Diocesano.

§3 - L'ammissione nella Confraternita si tiene nei giorni della Festa di Sant'Antonio durante una solenne celebrazione liturgica presieduta dall'Assistente ecclesiastico, con il giuramento nelle mani del Priore e l'imposizione dell'abito confraternale.

Art. 10

I Confratelli e le Consorelle possono:

a) lucrare le indulgenze secondo le norme stabilite;
b) beneficiare della sepoltura temporanea nella Cappella Gentilizia della Confraternita;
c) godere dei Suffragi e della Santa Messa celebrata ogni ultimo sabato del mese;
d) essere portatori del Simulacro di Sant'Antonio, di San Giovanni e di Gesù Crocifisso;
e) partecipare alla Sacra Rappresentazione.

Art. 11

Oltre ai doveri prescritti dall'art. 6 dello Statuto diocesano, i Confratelli e le Consorelle sono tenuti a partecipare:

a) ai periodici incontri di catechesi e di formazione spirituale;
b) a tutte le attività e iniziative approvate nel Programma Pastorale annuale;
c) partecipare agli appuntamenti liturgici di cui all'art. 5 del presente Regolamento, indossando l'abito della Confraternita quando richiesto;
d) versare la quota associativa annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 12

§1 - Nella Confraternita possono aderire come Aspiranti i minori che siano stati battezzati ed abbiano compiuto 7 anni d'età.

§2 - La domanda di ammissione deve essere indirizzata per iscritto al Priore. L'istanza deve contenere le generalità e l'indirizzo di residenza, essere sottoscritta da entrambi i genitori ed essere corredata dal certificato di battesimo e, eventualmente, di cresima.

§3 - Al compimento del 18 ^{0} anno d'età l ' Aspirante che intende essere ammesso nel Sodalizio come confratello/consorella, rivolge istanza al Priore nelle modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 13

Gli Aspiranti sono tenuti a partecipare:

a) a tutti gli incontri di formazione per loro organizzati e a tutte le attività confraternali;
b) alle celebrazioni liturgiche proprie della Confraternita, di cui al precedente art. 5, indossando l'abito proprio, quando richiesto.

Art. 14

§1 - Come determinato dagli artt. 3 S5 e 5 52 dello Statuto Diocesano, la Confraternita può conferire il titolo di Confratello/Consorella Onorari a persone che per particolari meriti nella Chiesa diocesana e universale, nella cultura e/o nell'ambito sociale abbiano dato prova di onorabilità riconosciuta in modo inequivocabile, offrendo particolare sostegno alle finalità religiose e socio-culturali della Confraternita di Sant'Antonio di Padova della Città di Molfetta.

§2 - Il titolo di Confratello/Consorella Onorari, da conferire "ad personam", deve essere proposto dal Consiglio di Amministrazione secondo una scelta motivata e approvato dall'Assemblea.

§3 - Quanti vengono designati come Confratelli/Consorelle Onorari devono accettare il titolo onorifico con una dichiarazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione. Solo allora possono essere annoverati in un apposito registro, denominato "Registro dei Confratelli Onorari".

§4 - Il titolo di Confratello/Consorella Onorari si acquisisce durante la Santa Messa celebrata dall'Assistente ecclesiastico, nella quale il Priore impone l'abito confraternale e consegna l'attestato del conferimento del titolo onorifico.

§5 - I Confratelli/Consorelle Onorari godono di tutti i benefici spirituali della Confraternita, sono esenti dal versamento di qualsiasi tipologia di quota associativa e sono tenuti a testimoniare nella vita il messaggio evangelico.

§6 - Qualora i Confratelli/Consorelle Onorari fossero sprovvisti dell'abito proprio, possono richiedere al Priore l'uso di uno degli abiti in dotazione alla Confraternita, limitatamente alla durata dell'evento a cui partecipano.

§7 - Nel caso in cui i Confratelli/Consorelle Onorari vengano a trovarsi in una delle fattispecie previste dall'art. 4 dello Statuto Diocesano delle Confraternite, perdono automaticamente il titolo onorifico loro concesso.

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15

§1 - L'Assemblea Ordinaria è convocata entro il mese di febbraio e di ottobre di ogni anno, nonché nell'imminenza della fine del mandato degli Organi confraternali elettivi.

§2 - L'Assemblea Ordinaria, convocata entro il mese di febbraio, approva:

a) il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente;
b) eventuali variazioni al Bilancio Preventivo.

§3 - L'Assemblea Ordinaria, convocata nel mese di ottobre, discute e approva:

a) il Bilancio Preventivo;
b) la quota associativa annuale dei Confratelli e delle Consorelle;
c) la tassa di prima iscrizione;
d) ogni altro contributo o quota di partecipazione;
e) il Programma annuale delle attività pastorali.

Art. 16

§1 - La convocazione delle assemblee di natura elettiva, oltre all'ordine del giorno, deve riportare l'ora dell'apertura e della chiusura del seggio elettorale.

§2 - Il seggio elettorale è nominato dal Priore ed è composto dal Presidente e da due scrutatori assistiti dal Segretario della Confraternita.

§3 - Prima delle operazioni di voto il Priore comunica i nomi dei candidati che vengono affissi alla bacheca e consegna al Presidente del seggio le schede elettorali, il registro elettorale e il registro dei Confratelli/Consorelle aventi diritto di voto.

§4 - Il Presidente del seggio è tenuto a segnare sull'apposito registro il numero delle schede consegnate dal Priore, a far firmare il registro dai Confratelli/Consorelle votanti e a stilare il verbale di apertura e di chiusura del seggio con il risultato finale della votazione effettuata.

§5 - Le operazioni di voto terminano con la proclamazione degli eletti da parte del Priore.

Art. 17

§1 - Qualora il Priore fosse assente o impedito, le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate e presiedute dal Primo Consigliere.

§2 - I lavori assembleari hanno inizio con la lettura del verbale dell'Assemblea precedente.

§3 - Tutti i Confratelli e le Consorelle presenti hanno diritto di intervento chiedendo la parola al Priore, che stabilirà i tempi e l'ordine degli interventi.

§4 - Nei verbali delle Assemblee, oltre a trascrivere le delibere e l'intervento del Priore, si devono annotare i nomi dei Confratelli/Consorelle che hanno chiesto la parola ed in sintesi il loro intervento.

Art. 18

Sono eleggibili alla carica di Priore i Confratelli e le Consorelle che hanno compiuto 35 (trentacinque) anni d'età, sono iscritti nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 10 (dieci) anni e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari.

Art. 19

Sono eleggibili alla carica di Consiglieri i Confratelli e le Consorelle che hanno compiuto 30 (trenta) anni d'età, sono iscritti nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 5 (cinque) anni e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari.

Art. 20

Nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione il Priore nomina il primo Consigliere, che assume la carica di Vice-Priore. Su proposta del Priore vengono nominati il Segretario e l'Economo.

Art. 21

Oltre a quanto previsto dall'art. 22 §4 dello Statuto diocesano, il Priore è tenuto a:

a) presentare la relazione morale di fine anno;
b) custodire le chiavi della Chiesa, di tutti gli armadi e cassettine della confraternita;
c) nominare il seggio elettorale e proclamare gli eletti;
d) ricevere le domande di ammissione nel sodalizio;
e) ricevere le richieste di sepoltura temporanea nella Cappella Gentilizia.

Art. 22

Oltre a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto diocesano, il Segretario è tenuto ad assistere alle operazioni di sorteggio dei portatori, comunemente conosciuta con il termine "bussola".

Art. 23

§1 - La Consulta è composta dall'Assistente Ecclesiastico e da tre confratelli/consorelle.

§2 - Sono eleggibili alla carica di Consultori i Confratelli e le Consorelle che hanno compiuto 40 (quaranta) anni d'età, sono iscritti nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 10 (dieci) anni e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari.

Art. 24

§1 - Sono eleggibili alla carica di Revisori dei Conti i Confratelli e le Consorelle che hanno compiuto 25 (venticinque) anni d'età, sono iscritti nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 5 (cinque) anni e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari.

§2 - Oltre a quanto previsto dall'art. 31 §2-3 dello Statuto diocesano, i Revisori dei Conti sono tenuti a presenziare il passaggio delle consegne tra il Consiglio di Amministrazione uscente e quello neoeletto.

Art. 25

Il priore può avvalersi della collaborazione di alcuni confratelli/consorelle a cui affidare specifiche mansioni, tra cui rientrano:

a) il Maestro dei Novizi;
b) il Cerimoniere;
c) il Sacrista;
d) l'Addetto alla gestione cappella cimiteriale;
e) il Responsabile della Cassa del Pane di S. Antonio;
f) il Coordinatore della Sacra Rappresentazione;
g) il Responsabile della Comunicazione.

Art. 26

§1 - Il Maestro dei Novizi è un Confratello/Consorella, proposto dall'Assistente Ecclesiastico e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

§2 - Dovendo possedere i requisiti specifici del catechista, spetta al Maestro dei novizi:

a) collaborare con la Consulta alla formazione dei candidati all'ammissione nel sodalizio;
b) collaborare con l'Assistente Ecclesiastico nell'ambito della catechesi confraternale;
c) seguire personalmente ogni candidato all'ammissione nel sodalizio, durante il noviziato;
d) partecipare agli incontri di formazione, che si tengono in Diocesi, riservati ai formatori.

Art. 27

§1 - Il Cerimoniere è un Confratello/Consorella, proposto dall'Assistente Ecclesiastico e

nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

§2 - Al Cerimoniere spetta:

a) ordinare le processioni secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione;
b) organizzare i portatori per consentire un corretto andamento della Processione;
c) collaborare con l'Assistente Ecclesiastico nelle azioni liturgiche.

§3 - Durante i cortei processionali il Cerimoniere può essere coadiuvato da altri Confratelli/Consorelle e porta come segno distintivo la mazza con lo stemma della Confraternita all'apice.

Art. 28

§1 - Il Sacrista è un Confratello/Consorella, proposto da Priore e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

§2 - Al Sacrista spetta:

a) curare il Servizio Liturgico sull'altare;
b) custodire l'arredo liturgico della Confraternita;
c) in accordo con il Priore curare, disporre e fornire le direttive per la preparazione del simulacro di Sant'Antonio e del Crocifisso.

Art. 29

§1 - L' Addetto della Cappella Gentilizia Cimiteriale è un Confratello/Consorella, proposto dal Priore e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

§2 - In accordo con le direttive del Priore, all'Addetto spetta:

a) curare il decoro della Cappella Gentilizia;
b) tenere in ordine il registro delle salme depositate;
c) presenziare alle operazioni di tumulazione, estumulazione e traslazione, assicurando che tutto si svolga secondo gli adempimenti prescritti;
d) curare i rapporti con i familiari dei defunti.

Art. 30

§1 - Il Responsabile della "Cassa del Pane di Sant'Antonio" è un Confratello/Consorella, proposto dal Priore tra quanti mostrano una maggiore sensibilità alla dimensione caritativa e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato solo per un altro triennio.

§2 - La Cassa del Pane di Sant'Antonio si propone di intervenire in favore dei bisognosi elargendo l'elemosina come contributo di sollievo. In quest'ambito assiste i bisognosi segnalati dall'Assistente Ecclesiastico, dal Consiglio di Amministrazione e da singoli Confratelli/Consorelle.

§3 - Nelle sue attività ed iniziative tiene conto delle indicazioni della Caritas Diocesana.

§4 - Il Responsabile ha il dovere di intraprendere iniziative che incrementino gli introiti della Cassa, a cui è riservata una specifica voce nel Bilancio Consuntivo della Confraternita.

§5 - Le entrate della "Cassa del Pane di Sant'Antonio" sono costituite:

a) dalle offerte libere;
b) dalla giornata Pro Cassa del Pane di Sant'Antonio;
c) dal contributo del 5% delle entrate ordinarie dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei Confratelli/Consorelle.

Art. 31

§1 - Il Coordinatore della Sacra Rappresentazione è un Confratello/Consorella, proposto dal Priore e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

§2 - Al Coordinatore della Sacra Rappresentazione spetta l'organizzazione dell'evento quaresimale del Martedì Santo.

Art. 32

§1 - Il Responsabile della Comunicazione è un Confratello/Consorella, proposto dal Priore e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

§2 - Il Responsabile della Comunicazione, in assoluta e costante collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, del quale attua le indicazioni, si occupa:

a) di curare la comunicazione della Confraternita sui social media, in cui il sodalizio è presente;
b) di gestire il dominio di proprietà della Confraternita: www.confraternitadisantantoniomolfetta.it;
c) di curare la realizzazione e la diffusione del foglio informativo "Si Quaeris".

§3 - Nell'adempiere la propria funzione, il Responsabile della Comunicazione può chiedere, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la collaborazione di altri Confratelli/Consorelle.

TITOLO IV
CIMITERO

Art. 33

§1 - La Confraternita è titolare presso il Cimitero Comunale di Molfetta di una Cappella Gentilizia composta da n. 24 cassettoni e n. 30 ossari.

§2 - Il Consiglio di Amministrazione, in base alla reale disponibilità, può dare in concessione temporanea i cassettoni per un periodo di cinque anni e gli ossari per un periodo di dieci anni.

§3 - Possono fruire della concessione temporanea di cassettoni ed ossari tutti gli aderenti al sodalizio regolarmente iscritti per l'anno in corso, in regola con tutti i versamenti deliberati e che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari.

§4 - La concessione dei cassettoni e degli ossari è gratuita; tuttavia, i familiari dei defunti hanno la facoltà di elargire offerte libere per il decoro e la pulizia della Cappella Gentilizia.

§5 - Alla scadenza della concessione i familiari dei defunti possono chiedere al Consiglio di Amministrazione una proroga per un periodo massimo di tre anni per i cassettoni e di cinque per gli ossari.

§6 - Alla scadenza della concessione o della proroga i familiari dei defunti sono tenuti a liberare i cassettoni o gli ossari.

§7 - Per ottenere la concessione i familiari dell'estinto devono presentare al Priore richiesta scritta, nella quale indicare le generalità del defunto e le generalità e la residenza del richiedente.

§8 - I richiedenti sono tenuti ad osservare quanto è previsto dal presente Regolamento e ad attenersi alle normative comunali in materia di sepoltura.

§9 - I richiedenti sono tenuti a firmare le condizioni che disciplinano l'entrata e l'uscita dei resti mortali dalla Cappella Gentilizia.

§10 - I richiedenti rispondono in prima persona di eventuali danni arrecati alla Cappella Gentilizia per azioni e inadempienze di cui la Confraternita non assume alcuna responsabilità.

TITOLO V
PROCESSIONI E PORTATORI

Art. 34

Durante le processioni tutti i partecipanti sono tenuti a disporsi ordinatamente nel seguente modo:

a) croce astile;
b) palio;
c) fedeli devoti;
d) Aspiranti e Novizi;
e) Confratelli e Consorelle in ordine di anzianità di iscrizione alla Confraternita;
f) Confratelli e Consorelle onorari;
g) Ex Priori, spettando l'ultimo posto a chi ha concluso per ultimo il mandato;
h) Consiglio di Amministrazione.

Art. 35

§1 - Tutti i Confratelli regolarmente iscritti e in regola con i propri doveri possono essere portatori della Croce astile, del Paliotto, del Simulacro di Sant'Antonio, del Crocifisso e delle altre statue affidate alla Confraternita.

§2 - Coloro che intendono essere portatori devono abbinarsi in coppie aventi la stessa altezza e presentare domanda congiunta al Priore entro la data stabilita dal Consiglio di Amministrazione, versando contestualmente la quota di partecipazione stabilita dal medesimo Consiglio.

§3 - Qualora le domande risultino essere superiori al numero stabilito si procede al sorteggio, che avviene immettendo nella bussola tante palline numerate quante il numero delle domande presentate.

§4 - Oltre ad un numero di coppie stabilite, sono estratte anche delle coppie di riserva.

§5 - Qualora invece le domande siano inferiori a quelle stabilite, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le coppie mancanti.

§6 - È compito del Consiglio di Amministrazione stabilire i tratti in cui dividere il percorso e formare i quartetti dei portatori.

§7 - Le coppie sorteggiate devono versare la quota di spalla entro la data stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

§8 - L'incarico del portatore è personale e non può essere trasferito ad altri pena la decadenza dello stesso.

§9 - Se una o più coppie o anche un solo componente della coppia non si presentano a portare la Sacra Immagine o non riescono a sopportare lo sforzo fisico o contravvengono alle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione, turbando l'ordine e il decoro della Processione, l'intera coppia viene sostituita dalla coppia di riserva e, in mancanza di questa, da un'altra coppia scelta dal Consiglio di Amministrazione, con priorità a quelle partecipanti alla bussola.

§10 - Spetta al Priore stabilire l'importo, che non deve superare la quota di spalla, che la coppia subentrante deve pagare; mentre alla coppia sostituita non spetta alcun rimborso.

§11 - E consentita la cessione di piccoli tratti (conosciuti col termine "bomba") da parte della coppia titolare ad altri Confratelli/Consorelle, concordando il cambio con il Cerimoniere per non creare disturbo al Corteo processionale.

§12 - Le coppie sorteggiate hanno l'obbligo di partecipare a tutta la processione sin dall'inizio e devono presentarsi al Priore almeno un'ora prima del proprio tratto.

TITOLO VI
PATRIMONIO E SCRITTURE SOCIALI

Art. 36

Il Patrimonio della Confraternita è costituito da:

a) la Cappella Gentilizia presso il Cimitero Comunale di Molfetta;
b) i fabbricati riportati nel libro dell'inventario dei beni immobili;
c) il "Cappellone" nella chiesa di Sant'Andrea e il Simulacro di Sant'Antonio;
d) tutto ciò che è riportato nel libro dell'Inventario dei beni mobili;
e) le annualità e le offerte degli aderenti;
f) il Pio Legato del Suffragio Perpetuo.

Art. 37

Le scritture sociali della Confraternita sono:

a) il Registro dei Confratelli e delle Consorelle;
b) il Registro dei Confratelli e delle Consorelle Onorari;
c) il Libro contabile e dei bilanci;
d) il Registro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
e) il Libro di Protocollo;
f) il Libro delle Delibere;
g) il Libro della Cronistoria;
h) il Registro della Consulta e dei Revisori dei Conti;
i) il Registro dei Bilanci Annuali delle attività della Cassa del Pane di Sant'Antonio;
j) il Registro della gestione della Cappella cimiteriale;
k) il Registro d'inventario;
l) il Registro delle Testimonianze.

TITOLO VII
SACRA RAPPRESENTAZIONE

Art. 38

La Confraternita, tenendo fede all'art. 5 §1 lett. f) del Regolamento, il Martedì Santo realizza la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo (S.R.) nei modi previsti da uno specifico regolamento.

TITOLO VIII
NORMA TRANSITORIA

Art. 39

§1 - Con l'approvazione del presente Regolamento i Confratelli e le Consorelle Devoti vengono annoverati come membri ordinari del sodalizio, purché siano in regola con i propri doveri associativi e non manifestino la volontà di non essere ammessi nella Confraternita.

§2 - Entro quindici giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte dell'Ordinario diocesano, verrà istituito un Registro unico di Confratelli e Consorelle, nel quale far confluire i nominativi riportati nell'attuale Registro dei Confratelli e delle Consorelle e in quello dei Confratelli e Consorelle Devoti.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

§1 - Qualsiasi modifica e integrazione al presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei Confratelli e delle Consorelle. Perché entrino in vigore, le modifiche e le integrazioni devono essere confermate dall'Ordinario Diocesano.

§2 - Qualsiasi interpretazione o deroga al presente Regolamento è di esclusiva competenza dell'Ordinario Diocesano.

§3 - Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Straordinaria della Confraternita di S. Antonio del giorno 11 novembre 2023, entra in vigore con l'approvazione del Vescovo Diocesano. È abrogata ogni disposizione precedente o consuetudine contraria.

Visum, recognitum atque probatum

Molfetta, 16 dicembre 2023

Sac. Fabio Tangari
Cancelliere Vescovile

✠ Domenico Cornacchia
Vescovo

La nascita della Confraternita di sant'Antonio di Padova è legata alla grande devozione che il popolo di Molfetta attribuisce al Santo Lusitano da tempi remoti. Sant'Antonio di Padova è il "Taumaturgo" che ha affascinato e continua ad affascinare il popolo molfettese per la sua straordinaria santità: per questo motivo, non solo è venerato come patrono minore della città, ma la presenza di dipinti e statue in numerose chiese locali testimonia la profonda devozione dei fedeli molfettesi che invocano il santo dottore della chiesa con suppliche, preghiere e pii esercizi di pietà per i propri bisogni spirituali e materiali. Per lo stesso motivo, affidandosi alla protezione e agli auspici del glorioso sant'Antonio, un gruppo di cittadini molfettesi decise di costituire un nuovo sodalizio: la Confraternita di sant'Antonio di Padova, formata in maggior parte da marinai e illetterati, gente devota a Dio che avrebbe ispirato la sua vita comunitaria confraternale alle virtù teologali (fede, speranza e carità) e cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) del Santo patavino. Nonostante l'assenza di risorse materiali e finanziarie, i confratelli si prodigarono ben presto per le opere di carità cristiana. Gli efficaci esempi dei primi devoti spinsero, in breve tempo, molti altri cittadini a credere nelle loro pie attività e ad aggregarsi con devozione al sodalizio. Da un piccolo seme, la Confraternita di sant'Antonio crebbe diventando velocemente una robusta e ampia pianta.